

Bando per la concessione di contributi alle PMI della provincia di Perugia per iniziative finalizzate alla realizzazione di check up finanziari

Articolo 1 - Finalità

1. Nel quadro delle proprie iniziative istituzionali, la Camera di Commercio di Perugia intende sostenere finanziariamente le imprese che intraprendono percorsi di analisi orientati a migliorare la propria performance economico-finanziaria.

2. A tal fine è previsto uno stanziamento complessivo di Euro 100.000 per contributi a fondo perduto finalizzati alla riduzione dei costi per la realizzazione di check-up finanziari e di analisi per l'ottenimento del rating.

Articolo 2 Destinatari

Sono finanziabili le imprese che siano classificate come piccole e micro imprese in base alla Circolare del ministero delle Attività produttive del 18 aprile 2005, che include in tale categoria le imprese che possiedano contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

- occupano meno di 50 persone;
- hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro;
- siano in possesso, alla data di presentazione della domanda, del requisito di impresa autonoma (il capitale o i diritti di voto non devono essere detenuti per una misura del 25% o superiore da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese con caratteristiche non conformi alla definizione di piccola e media impresa).

2. I requisiti di cui al punto 1 sono riferiti all'ultimo bilancio approvato, ovvero all'ultima dichiarazione dei redditi presentata per le imprese che non sono tenute alla redazione del bilancio di esercizio.

3. Le imprese sopraindicate dovranno altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere attive al momento della presentazione della domanda;
- avere la sede legale nella provincia di Perugia, regolarmente denunciata all'Ufficio Registro delle Imprese;
- essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale;
- non essere soggette o avere in corso procedure di amministrazione controllata, concordato preventivo, **fallimento o liquidazione**.

Articolo 3 - Interventi finanziabili e spese ammissibili

1. Sono ammesse al contributo le spese sostenute dalle imprese in data successiva al 01/01/2010 riguardanti attività di consulenza per la realizzazione di un check-up finanziario. Obiettivo dello studio è l'individuazione delle strategie e delle soluzioni finanziarie prospettiche finalizzate a migliorare l'assetto finanziario dell'impresa, a partire da un'esatta identificazione degli elementi di criticità riscontrati nella gestione aziendale in modo da supportare in maniera concreta l'attività di impresa.

2. Lo studio deve comprendere un'analisi approfondita della situazione contabile e finanziaria degli ultimi tre anni, con particolare riguardo alla situazione dell'indebitamento, alla costruzione di indici e flussi finanziari e un'analoga analisi revisionale per il successivo triennio. Inoltre, in considerazione del fatto che una molteplicità di elementi concorrono nel determinare il successo o meno di un'impresa, è necessaria una valutazione complessiva delle variabili di contesto in cui l'azienda opera, nonché un esame dell'organizzazione aziendale, con riferimento alle procedure amministrative, informative e produttive.

3. Sono autorizzati a eseguire i lavori di analisi concernenti i check-up economico-finanziari i Consorzi/Cooperative di garanzia aventi sede legale e/o Unità Locale nella

provincia di Perugia, nonché le società accreditate di diretta emanazione delle associazioni di categoria o sotto il controllo delle stesse.

Articolo 4 - Misura del contributo

1. Il contributo previsto per questo intervento è pari al 50% delle spese ammissibili complessivamente sostenute (al netto dell'IVA), con un massimale di € 2.000,00
2. I contributi assegnati sono concessi in conformità al regime comunitario sugli Aiuti di Stato "de minimis"

Articolo 5 - Modalità di partecipazione

1. Le domande, redatte sull'apposito modulo (scaricabile dal sito internet www.pg.camcom.it) e corredate della documentazione richiesta, potranno essere presentate nel periodo compreso tra il 01/10/2010 ed il 28/02/2011, esclusivamente con una delle seguenti modalità:
 - a mano alla Camera di Commercio di Perugia - Ufficio Incentivi alle Imprese - via Cacciatori delle Alpi,42 06121 Perugia
 - a mezzo raccomandata A/R alla Camera di Commercio di Perugia - -Ufficio Incentivi alle Imprese - via Cacciatori delle Alpi,42 06121 Perugia riportando sulla busta il titolo del bando
2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a. dichiarazione relativa agli aiuti ricevuti in regime di de minimis
 - b. dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di ordine generale come da modello predisposto dalla Camera
 - c. dichiarazione rilasciata dal Consorzio/Cooperativa di garanzia/società di consulenza contenente sintetica descrizione dell'intervento da realizzare e del relativo costo
3. Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa candidata, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 38,47 e 76 del DPR 445/2000. Alle domande deve essere allegata la fotocopia del documento di identità del legale rappresentante proponente.

Articolo 6 - Iter e Valutazione delle domande

1. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il procedimento amministrativo riferito al presente bando di concorso è assegnato all'Ufficio Incentivi alle Imprese della Camera di Commercio di Perugia
2. L'istruttoria formale delle domande è eseguita dall'Ufficio Incentivi alle imprese che procede all'esame di ammissibilità della documentazione e della sussistenza dei requisiti previsti dal presente bando.
3. Le domande giudicate ammissibili sono ordinate cronologicamente, facendo riferimento alla data di spedizione per le domande presentate a mezzo posta e alla data di consegna per quelle inoltrate a mano.
4. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione integrativa all'impresa interessata che dovrà provvedere entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. Il mancato invio comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.
5. L'Ufficio provvederà a dare comunicazione alle imprese interessate dell'avvenuta ammissione e del contributo massimo concedibile calcolato in base alle spese indicate nel preventivo.

Articolo 7 - Decadenza

Il diritto al contributo viene meno in caso di apertura di procedure concorsuali nei confronti dell'impresa o cancellazione della stessa dal registro Imprese in data anteriore alla liquidazione del contributo.

Articolo 8 - Liquidazione del contributo

1. Le imprese ammesse ad usufruire dei contributi devono far pervenire alla Camera di Commercio di Perugia, entro e non oltre 90 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ammissione, mediante lettera raccomandata A/R (fa fede la data di invio) allo stesso indirizzo della domanda apposita richiesta di liquidazione redatta secondo lo schema appositamente predisposto e contenente l'indicazione dei costi sostenuti, la descrizione delle modalità di realizzazione dell'intervento e l'indicazione delle modalità per il versamento del contributo camerale.

2. Alla domanda dovranno essere allegate:

- relazione prodotta dal consorzio, dalla società o dal professionista che ha effettuato il check up;
- fatture di spesa quietanzate in copia conforme all'originale. Per quietanza si intende o una dichiarazione liberatoria del fornitore, o l'apposizione del timbro e della firma del fornitore con dicitura "pagato" o similari sulla fattura stessa, ovvero documentazione bancaria nella quale vi sia esplicito riferimento alle fatture e che ne attesti l'avvenuto pagamento;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa sull'apposito modulo predisposto dalla Camera, sottoscritta dal titolare o rappresentante legale dell'impresa, attestante la posizione regolare dell'impresa relativamente agli obblighi de minimis;
- fotocopia di un documento di identità del firmatario.

3. Il mancato invio della documentazione necessaria ai fini della rendicontazione entro il termine fissato dal primo comma del presente articolo comporterà la revoca del provvedimento di concessione del contributo.

Articolo 9 - Aiuti di Stato

1. I contributi concessi sulla base del presente Regolamento si intendono concessi in regime "de minimis", ai sensi del Reg. CE n° 1998/2006 (G.U.C.E. L 379/5 del 28.12.2006). Questo comporta che un'impresa non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a 200.000 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari precedenti l'erogazione del contributo.

2. Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà, in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime "de minimis" nei tre esercizi finanziari antecedenti. Il rispetto di tale limite dovrà essere confermato dal legale rappresentante prima della effettiva erogazione del contributo a seguito di specifica richiesta dell'ufficio camerale competente.

3. Relativamente alle imprese che svolgono attività agricola o di allevamento, si applica il Regime di Aiuti per il settore agricolo notificato da Unioncamere Italiana alla Commissione Europea "Regime comunitario per gli aiuti del sistema Camerale Italiano a favore delle imprese agricole" (Aiuti di Stato n. 241/2001 - scheda n. 8) per quanto alle imprese del settore agricolo.

4. Restano esclusi dal presente bando i settori della pesca e dell'acquacoltura, soggetti a notifica in base alla normativa comunitaria.

Articolo 10 - Controlli a campione

La CCIAA effettuerà, ai sensi del DPR 445/2000, appositi controlli a campione per verificare la conformità all'originale dei documenti trasmessi e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate. Qualora, all'esito di tali controlli, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante decade dal beneficio conseguente al provvedimento di ammissione. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi verranno comunicate alle competenti Autorità giudiziarie ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi vigenti in materia

Articolo 11 - Regolamento generale

Per tutto quanto non regolamentato dal presente articolato si fa riferimento al regolamento camerale, approvato con delibera consiliare n.5 del 26.4.2000 e modificato con delibera consiliare n.3 del 23.03.2001, che detta criteri a carattere generale per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici.

Articolo 12- Norme per la tutela della privacy

La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alla banca dati dei contributi pubblici tenuta dal Ministero delle Attività Produttive.